

Aggiornamenti di prassi: società semplice in ambito wealth planning



Family Office and Private Client 14 gennaio 2022

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111

Nel presente documento saranno brevemente ripercorse le risposte agli interpelli n. 689, 691 e 754 del 2021, con le quali l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei proventi da cessioni di immobili e di partecipazioni da parte di società semplici. Importanti delucidazioni sono inoltre arrivate in temi di proventi da distribuzione e liquidazione per i soci di società semplice.

Le risposte fornite dall'Amministrazione Finanziaria confermano la versatilità e l'utilità della società semplice in sede di pianificazione patrimoniale e come strumenti di detenzione di patrimoni familiari.

La disciplina fiscale della società semplice

Secondo quanto disposto dall'art. 2249 del Codice Civile, la società semplice non può svolgere attività commerciale. Pertanto, il reddito imponibile è determinato attraverso la sommatoria delle singole categorie di reddito ex art. 6 TUIR, e sarà imputato ai soci secondo il principio di trasparenza ex art. 5 TUIR.

Risposte agli interpelli n. 689 e 691 del 2021

Entrambe le risposte hanno chiarito che la **cessione di un immobile acquistato da più di cinque anni**, da parte di una società semplice, non genera alcun reddito imponibile né per la società né per i soci.

Altro principio importante viene enunciato in tema di **distribuzioni ai soci** da parte della società. Infatti, qualora un reddito generato dalla società semplice dovesse risultare esente, ovvero essere assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non concorrerebbe né al reddito complessivo imponibile della società né alla successiva imputazione per trasparenza ai soci. Di conseguenza, i soci non subirebbero alcuna ulteriore imposizione in caso di successiva distribuzione da parte della società dei suddetti redditi.

Le risposte hanno fornito inoltre chiarimenti circa un momento successivo della vita della società semplice. Le somme percepite dai soci in sede di **liquidazione della società** costituiscono generalmente reddito di partecipazione imponibile per la differenza tra il valore di quanto percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. L'Agenzia delle entrate sancisce che l'attribuzione ai soci dei corrispettivi percepiti dalla società semplice per la cessione degli immobili, detenuti da più di cinque anni, non costituiscono somme imponibili in capo ai soci nemmeno in sede di liquidazione della società. Risulta pertanto applicabile il medesimo principio per cui non è applicabile ulteriore tassazione, per i soci in sede di liquidazione, ai redditi esenti, già assoggettati ad imposta sostitutiva ovvero a ritenuta alla fonte a titolo di imposta in capo alla società semplice.

Risposta all'interpello n. 754 del 2021

La risposta in oggetto analizza il caso di una società semplice che si propone di (i) procedere alla rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto di una partecipazione detenuta, versando la relativa imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 Legge 448/2001, (ii) eseguire la cessione della predetta partecipazione ed in seguito (iii) distribuire ai soci il patrimonio sociale residuo in sede di liquidazione.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che qualora la società semplice dovesse procedere a rideterminare il valore di una partecipazione detenuta, la successiva cessione della partecipazione verso un corrispettivo pari al valore di perizia genererebbe un reddito imponibile pari a zero, poiché il corrispettivo coinciderebbe con il nuovo valore fiscalmente riconosciuto.

L'Amministrazione Finanziaria ha inoltre chiarito la distribuzione ai soci (anche in sede di liquidazione) dei proventi percepiti a seguito della cessione della partecipazione, non costituirebbe un momento imponibile in capo agli stessi, poiché il reddito attribuibile ai soci secondo il principio di trasparenza sarebbe pari a zero. Pertanto, la successiva attribuzione dei proventi generati dalla cessione costituirebbe in capo ai soci una mera movimentazione patrimoniale, non rilevante ai fini fiscali.

Conclusioni

Le risposte analizzate confermano l'efficacia della società semplice quale strumento di pianificazione patrimoniale. In particolare, in caso di detenzione di immobili, l'eventuale plusvalenza generata dalla cessione risulterebbe non tassabile in caso di detenzione dell'immobile da più di cinque anni. Al contrario, in caso di detenzione attraverso una S.r.l. la stessa plusvalenza verrebbe tassata dapprima in capo alla società come reddito d'impresa e successivamente in capo al socio in caso di distribuzione di dividendo.

In caso di cessione di immobile detenuta da meno di cinque anni, la società semplice potrebbe inoltre avvalersi dell'imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata, a differenza delle società commerciali.

Si ricorda inoltre che, con riferimento alla detenzione di immobili, la società semplice non è soggetta alla c.d. disciplina delle società di comodo ex Legge 724/1994, che risulta invece applicabile alle società commerciali.

Giova ricordare infine che tutte le società residenti all'estero, ivi comprese le società che per caratteristiche risultano simili alla società semplice italiana (a titolo di esempio, la SPF - *Société de gestion de Patrimoine Familial* Lussemburghese), sono considerate opache ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR. Tale previsione normativa conferma l'utilità di questo strumento in fase di pianificazione patrimoniale, poiché la tassazione in capo al socio residente in Italia sorge solamente nel momento dell'effettiva distribuzione degli utili.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Tommaso de Simone
Partner
Family Office and Private Client
E: tdesimone@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

Riccardo Di Stefano
Senior Manager
Family Office and Private client
E: rdistefano@kpmg.it
T: +39 06 8096 3552

Richard Talon
Senior Manager
Family Office and Private Client
E: rtalon@kpmg.it
T: +39 02 6764 4762

Family Office and Private Client News / 14 gennaio 2022

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://www.kpmg.com/it/socialmedia)

